

Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi

Conclusa a Bruxelles il 23 settembre 1910

Approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1954²

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 28 maggio 1954

Entrata in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1954

(Stato 21 marzo 2012)

Art. 1

In caso di urto avvenuto tra navi di mare, oppure tra navi di mare e battelli di navigazione interna, le indennità dovute in ragione dei danni cagionati alle navi, alle cose o persone trovantisi a bordo, sono regolate in conformità delle disposizioni seguenti, senza che si debba tener conto delle acque ove l'urto è avvenuto.

Art. 2

Se l'urto è fortuito, se è dovuto a un caso di forza maggiore o se vi è dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno subiti.

Questa disposizione rimane applicabile nel caso in cui le navi, oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urto.

Art. 3

Se l'urto è dovuto a colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni incombe a colui che l'ha commessa.

Art. 4

Se vi è colpa comune, la responsabilità di ciascuna delle navi è proporzionata alla gravità della colpa rispettivamente commessa; tuttavia, se, attese le circostanze, non si può stabilire la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilità è divisa in parti uguali.

I danni cagionati alle navi o ai loro carichi o agli effetti o ad altri beni degli equipaggi dei passeggeri, o d'altre persone che si trovino a bordo, sono sopportati dalle navi in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarietà rispetto ai terzi.

RU 1954 682; FF 1953 III 749 ediz. ted. 1953 III 781 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² N. 3 del DF del 17 mar. 1954 (RU 1954 663).

Le navi in colpa sono tenute solidalmente rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morte o da ferite, salvo ricorso per parte della nave che ha pagato una quota superiore a quelle che, in conformità del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.

Alle legislazioni nazionali compete il determinare, per quanto concerne detto ricorso, la portata e gli effetti delle disposizioni contrattuali o legali che limitino la responsabilità dei proprietari delle navi rispetto alle persone che si trovino a bordo.

Art. 5

La responsabilità stabilita dagli articoli precedenti sussiste nel caso in cui l'urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilota sia obbligatorio.

Art. 6

L'azione per risarcimento dei danni sofferti a causa di un urto non è subordinata a protesto né ad altra formalità speciale.

Non vi ha presunzione legale di colpa quanto alla responsabilità dell'urto.

Art. 7

Le azioni per risarcimento di danni si prescrivono in due anni dalla data dell'accidente.

Il termine per intentare le azioni in ricorso ammesse dal comma 3 dell'articolo 4 è di un anno. Questa prescrizione non decorre se non dal giorno del pagamento.

Le cause di sospensione e di interruzione di queste prescrizioni sono determinate dalla legge del Tribunale investito dell'azione.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere nelle loro legislazioni, come propagante i termini qui sopra fissati, il fatto che la nave convenuta non ha potuto essere sequestrata nelle acque territoriali dello Stato nel quale l'attore ha il suo domicilio o il suo principale stabilimento.

Art. 8

Seguito un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse è tenuto, in quanto lo possa fare senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio e i suoi passeggeri, a prestare assistenza all'altro bastimento, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri.

È ugualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome del proprio bastimento e il porto dove è iscritto, come pure i luoghi donde viene e dove va.

Il proprietario della nave non è responsabile in caso della sola contravvenzione alle disposizioni precedenti.

Art. 9

Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non reprima le infrazioni all'articolo precedente si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perchè dette infrazioni siano represses.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena ciò potrà farsi, le legge e i regolamenti che già fossero stati o che venissero emanati nei rispettivi Stati, in esecuzione della disposizione che precede.

Art. 10

Con riserva di convenzioni ulteriori le disposizioni presenti lasciano intatte le regole sulla limitazione di responsabilità dei proprietari di navi, quali sono stabilite in ciascun paese, e così pure le obbligazioni risultanti dal contratto di trasporto o da qualunque altro contratto.

Art. 11

La presente Convenzione non è applicabile alle navi da guerra o alle navi di Stato esclusivamente adibite a un servizio pubblico.

Art. 12

Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate rispetto a tutti gl'interessati quando tutte le navi in causa appartengano agli Stati delle Alte Parti contraenti e negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

Resta inteso tuttavia:

1. che, rispetto agl'interessati appartenenti a uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potrà essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocità;
2. che allorché tutti gli interessati appartengano al medesimo Stato del Tribunale adito, sarà applicabile la legge nazionale e non la Convenzione.

Art. 13

La presente Convenzione si estende al risarcimento dei danni che, o per esecuzione o omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato, sia a un'altra nave, sia alle cose o persone trovantisi a bordo, anche quando non vi sia stato urto.

Art. 14

Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di provocare la riunione di una nuova conferenza, scorsi che siano tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di studiare i miglioramenti che vi si potrebbero apportare, e specialmente di estenderne, se possibile, la sfera di applicazione.

Quella fra le Potenze che volesse far uso di questa facoltà dovrà notificare la sua intenzione alle altre Potenze, pel tramite del Governo belga, il quale s'incaricherà di convocare la conferenza entro sei mesi.

Art. 15

Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domanda.

Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, a ciascuna dei Governi delle altre Parti contraenti, produrrà i suoi effetti un mese dopo l'invio della notificazione fatta dal Governo belga.

Art. 16

La presente Convenzione sarà ratificata.

Scorso un anno, al più tardi, dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di fare decidere se sia il caso di metterla in vigore.

Le ratificazioni saranno in tal caso depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrrà i suoi effetti un mese dopo tale deposito.

Il Protocollo resterà aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla conferenza di Bruxelles.

Trascorso questo termine, essi non potranno che aderirvi, giusta le disposizioni dell'articolo 15.

Art. 17

Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti disdicesse la presente Convenzione, la disdetta non produrrà i suoi effetti se non un anno dopo il giorno in cui fosse stata notificata al Governo belga e la Convenzione rimarrà in vigore fra le altre Parti contraenti.

Articolo addizionale

In derogazione del precedente articolo 16, rimane inteso che la disposizione dell'articolo 5 che fissa la responsabilità nel caso in cui l'urto sia stato cagionato per colpa di un pilota obbligatorio, non entrerà di pieno diritto in vigore se non quando le Alte Parti contraenti si saranno messe d'accordo sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi.

In fede di che i Plenipotenziari delle rispettive Alte Parti contraenti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 23 settembre 1910.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 21 marzo 2012³

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Angola ^a	20 luglio 1914 A	30 agosto 1914
Antigua e Barbuda ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Argentina	28 febbraio 1922 A	15 aprile 1922
Australia ^b	9 settembre 1930 A	24 ottobre 1930
Norfolk, Isola ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Austria	1° febbraio 1913	1° marzo 1913
Bahama ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Barbados ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Belgio	1° febbraio 1913	1° marzo 1913
Belize ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Brasile	31 dicembre 1913	31 gennaio 1914
Canada ^b	25 settembre 1914 A	28 ottobre 1914
Capo Verde ^a	20 luglio 1914 A	30 agosto 1914
Cina	28 settembre 1994 A	18 novembre 1994
Hong Kong ^c	10 giugno 1997	31 luglio 1997
Macao ^d	8 ottobre 1999	20 dicembre 1999
Cipro ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Congo (Kinshasa)	17 luglio 1967 A	17 agosto 1967
Croazia	30 luglio 1992 S	8 ottobre 1991
Danimarca	18 giugno 1913	18 luglio 1913
Dominica ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Dominicana, Repubblica	23 luglio 1958 A	25 settembre 1958
Egitto	29 novembre 1943 A	29 dicembre 1943
Estonia	15 maggio 1929 A	20 febbraio 1930
Figi	22 agosto 1972 S	10 ottobre 1970
Finlandia	17 luglio 1923 A	28 agosto 1923
Francia	1° febbraio 1913	1° marzo 1913
Gambia ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Germania	1° febbraio 1913	1° marzo 1913
Ghana ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Giamaica ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Giappone	12 gennaio 1914	12 febbraio 1914
Grecia	29 settembre 1913	29 ottobre 1913
Grenada ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Guinea-Bissau ^a	20 luglio 1914 A	30 agosto 1914
Guyana ^b	1° febbraio 1913 A	3 marzo 1913
Haiti	18 agosto 1951 A	1° novembre 1951
India ^b	1° febbraio 1913 A	1° marzo 1913

³ RU 2012 1659.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Iran	26 aprile	1966 A	26 maggio	1966
Irlanda	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Italia	2 giugno	1913	2 luglio	1913
Kenya ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Kiribati ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Lettonia	2 agosto	1932 A	16 settembre	1932
Libia ^c	9 novembre	1934 A	5 gennaio	1935
Lussemburgo	18 febbraio	1991 A	22 maggio	1991
Madagascar	13 luglio	1965 S	26 giugno	1960
Malaysia ^b	3 febbraio	1913	3 marzo	1913
Malta ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Maurizio ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Messico	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Mozambico ^a	20 luglio	1914 A	30 agosto	1914
Nicaragua	18 luglio	1913	18 agosto	1913
Nigeria ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Norvegia	12 novembre	1913	12 dicembre	1913
Nuova Zelanda ^b	19 maggio	1913 A	26 giugno	1913
Paesi Bassi	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Papua Nuova Guinea	14 marzo	1980 S	16 settembre	1975
Paraguay	22 novembre	1967 A	22 dicembre	1967
Polonia	2 giugno	1922 A	15 luglio	1922
Portogallo	25 luglio	1913	25 agosto	1913
Regno Unito	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Anguilla	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Bermuda	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Cayman, Isole	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Gibilterra	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Falkland, Isole, con dipendenze (Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole)	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Guernsey	1° febbraio	1913 A	1° marzo	1913
Jersey	1° febbraio	1913 A	1° marzo	1913
Man, Isola di	1° febbraio	1913 A	1° marzo	1913
Montserrat	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Sant'Elena	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Turks e Caicos, Isole	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Vergini Britanniche, Isole	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Romania	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Russia	10 luglio	1936 A	27 agosto	1936
Saint Kitts e Nevis ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Saint Vincent e Grenadine	21 settembre	2001 S	28 ottobre	1979
Salomone, Isole	17 settembre	1981 S	7 luglio	1978
Santa Lucia	21 marzo	1990 S	22 febbraio	1979

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Seicelle ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Serbia	31 dicembre	1931 A	12 febbraio	1932
Singapore	18 giugno	1974 S	9 agosto	1965
Slovenia	13 ottobre	1993 S	25 giugno	1991
Somalia ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Spagna	17 novembre	1923 A	30 dicembre	1923
Sri Lanka ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Svezia	12 novembre	1913	12 dicembre	1913
Svizzera	28 maggio	1954 A	15 agosto	1954
São Tomé e Príncipe ^a	20 luglio	1914 A	30 agosto	1914
Timor Est ^a	20 luglio	1914 A	30 agosto	1914
Tonga	13 giugno	1978 A	13 luglio	1978
Trinidad e Tobago ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Turchia	4 luglio	1955 A	16 settembre	1955
Tuvalu ^b	1° febbraio	1913 A	3 marzo	1913
Ungheria	1° febbraio	1913	1° marzo	1913
Uruguay	21 luglio	1915 A	24 agosto	1915

^a Adesione ad opera del Portogallo.

^b Adesione ad opera della Gran Bretagna.

^c Dal 3 mar. 1913 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.

^d Dal 30 ago. 1914 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.

^e Adesione ad opera dell'Italia.